

STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	16/06/2015	Primo rilascio
1.1	12/12/2017	Allineamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE

- ART. 1 PREMESSE
- ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 3 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
- ART. 4 PENALI
- ART. 5 GARANZIA (SE PREVISTA)
- ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 7 OBBLIGHI DEL BE NEFICIARIO
- ART. 8 OBBLIGHI DEL REVISORE
- ART. 9 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
- ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- ART. 14 RECESSO EX ART. 1, C. 13 DEL D. L. N. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 135/2012
- ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO
- ART. 16 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- ART. 17 VARIAZIONI INTRODOTTE NEL CONTRATTO
- ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 20 NORME OPERATIVE DI SICUREZZA
- ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- ART. 22 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 23 CONTROVERSIE
- ART. 24 NORMATIVA RICHIAMATA

Art. 1 Premesse

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Richiesta di Offerta, di seguito denominata RdO, nell'ambito del Mercato Elettronico – Sezione Revisori Contabili dell'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento della funzione di revisore contabile per attività di certificazione obbligatoria nell'ambito dei contratti stipulati dall'Università con l'Unione Europea, finanziati in tutto o in parte con contributi UE.

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali si intende per:

- *"Beneficiario"*, la Struttura dell'Università degli Studi di Padova che riceve il finanziamento e che è parte nel Grant Agreement con la Commissione Europea/Agenzia;
- *"Revisore"*, il soggetto incaricato dell'espletamento delle procedure convenute, conformemente alle condizioni precisate nel presente documento e nei suoi allegati, e della conseguente trasmissione al Beneficiario di una relazione indipendente sui risultati fattuali.

Il Revisore è abilitato ad esercitare le funzioni di revisione contabile conformemente alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva 84/253/CEE del Consiglio o disposizioni nazionali analoghe.

Art. 2 Oggetto della prestazione

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- verifica delle spese sostenute dal Beneficiario nell'esecuzione del Grant Agreement oggetto di RdO, mediante l'applicazione delle specifiche procedure di verifica pre-determinate dalla Commissione Europea/Agenzia relativamente ai costi dichiarati nel(i) rendiconto(i) finanziari(o) previsti nel Grant Agreement sottoscritto con la Commissione Europea/Agenzia stessa.

Nello svolgimento delle procedure di verifica il Revisore dovrà altresì tenere conto delle normative nazionali e/o di Ateneo, se ed in quanto applicabili;

- l'elaborazione, esclusivamente in lingua inglese, di un Report indipendente relativo ai rendiconti finanziari preparati dal Beneficiario, mediante utilizzo obbligatorio dei modelli eventualmente predisposti dalla Commissione Europea/Agenzia, e la descrizione dettagliata delle procedure applicate e delle risultanze emerse con le relative eccezioni, secondo lo schema fissato dalla Commissione/Agenzia.

Il Report deve riguardare tutti i rendiconti finanziari del Beneficiario relativi al Grant Agreement indicato nell'oggetto della RdO.

Art. 3 Corrispettivo e fatturazione

L'importo economico complessivo per l'affidamento del servizio non è soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 72 DPR 633/1972.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f." (data ricevimento fattura), successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di cui all'art. 325 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore. Il prestatore dovrà indicare, in particolare nella fattura il codice univoco di ufficio riportato nel "Documento di stipula" che verrà successivamente trasmesso.

L'importo è comunque solo presunto ed il corrispettivo di contratto sarà riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dal Dipartimento.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno riportare l'acronimo e il numero del Grant Agreement, indicati in premessa, oltre al Codice CIG.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

Il Revisore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il Revisore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Beneficiario, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Revisore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 4 Penali

Qualora si verificassero da parte del Revisore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Beneficiario, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Beneficiario si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali secondo quanto di seguito riportato:

- per il ritardato adempimento sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- per il mancato rispetto dei termini espressamente stabiliti dalla documentazione della procedura per il servizio sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Beneficiario, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale non esonera il Revisore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Beneficiario.

L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto.

Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 5 Garanzia

Qualora previsto dalla Struttura ordinante nelle Condizioni particolari di Contratto o RdO, il Revisore, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo.

La cauzione definitiva, denominata "garanzia definitiva", stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come precedentemente specificato per la "garanzia provvisoria".

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema precedente.

La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione avrà efficacia anche nel caso di contestazione del contratto.

Prima della consegna, il Revisore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte del Beneficiario.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante
- che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore del Beneficiario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Beneficiario qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Revisore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Beneficiario ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Revisore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Beneficiario sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Revisore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Revisore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Revisore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

Il Revisore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

Il Revisore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Revisore è tenuto altresì a comunicare al Beneficiario gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).

Il Revisore, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Revisore si obbliga a trasmettere al Beneficiario apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 7 Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario è tenuto a elaborare (*uno o*) più rendiconti finanziari per il progetto finanziato nell'ambito del Grant Agreement a norma dello stesso e a trasmetterli al Revisore, assicurando che i rendiconti finanziari siano conformi al sistema di registrazione contabile del Beneficiario.

Fatte salve le procedure da espletare, il Beneficiario deve rispondere dell'accuratezza dei rendiconti finanziari.

- Il Beneficiario è responsabile dell'accuratezza e completezza delle dichiarazioni in base alle quali il Revisore applicherà le procedure indicate.
- Il Beneficiario accorda al Revisore l'accesso ai propri registri contabili e altri documenti pertinenti.

Art. 8 Obblighi del Revisore

Il Revisore si attiene alle procedure di verifica fissate dalla Commissione Europea/Agenzia. L'incarico verrà, quindi, svolto in conformità con quanto previsto dagli *International Standards on Related Services (ISRS) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information* e con il *Code of Ethics for Professional Accountants*.

Il Revisore non deve esprimere alcuna opinione personale in merito al rendiconto finanziario predisposto dal Beneficiario, limitandosi ad attenersi a quanto accertato.

Il Revisore dovrà rispettare scrupolosamente la scadenza prevista per la consegna del Report al Beneficiario del Grant Agreement oggetto di RdO in modo da consentire allo stesso Beneficiario il corretto adempimento dei propri obblighi nei confronti della Commissione Europea/Agenzia.

Art. 9 Sospensione delle prestazioni

Il Revisore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Beneficiario.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Revisore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte del Beneficiario del deposito cauzionale.

In tal caso il Beneficiario si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Revisore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni

Il Revisore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico del Revisore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.

Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Beneficiario le conseguenze dannose.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Revisore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 11 Verifiche di conformità

Al momento della conclusione del servizio, ovvero in corso di esecuzione in caso di servizi con prestazioni periodiche il Responsabile Unico del Procedimento

- non oltre sei mesi dall'ultimazione della prestazione effettua la verifica di conformità del servizio eseguito, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D.Lgs. 50/2016, rilasciando apposito Certificato di Verifica di Conformità, che attesti che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Parte Tecnica e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

- nei casi previsti all'art. 102 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs 50/2016 e s.m.i, l'Ente può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, che dovrà in questo caso essere rilasciato non oltre tre mesi dall'ultimazione della prestazione.

L'esecuzione della verifica di conformità del contratto avviene a spese del Contraente.

Nel caso in cui in base alla verifica di conformità o in base a prove ed utilizzi successivi, l'Ente rilevi una difformità qualitativa (ad esempio servizio difforme) o quantitativa del servizio eseguito, lo stesso Ente invierà

una segnalazione scritta al Contraente, il quale ha l'obbligo di eliminare vizi e/o difformità rilevate e/o risarcire il danno, entro i termini che verranno indicati dall'Ente.

Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Revisore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Revisore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Il Revisore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Revisore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Revisore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Revisore di cui all'art. 105 comma 9, D.L.vo n. 50/2016 in caso di subappalto.

Il Revisore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Beneficiario, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, il Beneficiario acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Revisore nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Beneficiario pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 13 Risoluzione per inadempimento e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione del servizio richiesto, cui hanno fatto seguito almeno due contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nella documentazione della procedura.
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. Il Beneficiario si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso il Beneficiario avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire al Beneficiario tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata .

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Beneficiario provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 14 – Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

Il Beneficiario si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Revisore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Revisore non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, il Beneficiario sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

Art. 15 Divieto di cessione del credito o del Contratto

Il Revisore non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dal Beneficiario. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Beneficiario, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Revisore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Revisore nei confronti del Beneficiario per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.

La cessione dei crediti maturati dal Revisore nei confronti del Beneficiario a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta del Beneficiario e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. L.vo. n. 50/2016.

In caso di inosservanza, da parte del Revisore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Beneficiario al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del Revisore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il Revisore sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà del Beneficiario proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.

Qualora il Revisore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, il Beneficiario ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Revisore, il Beneficiario si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 Variazioni introdotte nel contratto

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Beneficiario potrà imporre al Revisore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella documentazione della procedura ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il Beneficiario può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di servizi supplementari da parte del Revisore che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del Revisore produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dal Beneficiario nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016. Il Revisore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il Beneficiario. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il

responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 19 Obblighi di riservatezza

Il Revisore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Revisore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Il Revisore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Beneficiario di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Revisore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Revisore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Beneficiario avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Revisore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Beneficiario.

Art. 20 Norme operative di sicurezza

Tutte le attività descritte nelle presenti Condizioni generali e nella documentazione della procedura dovranno essere svolte dal Revisore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Beneficiario promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente affidamento ed in tale ambito, qualora necessario, fornirà al Revisore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo.

L'eventuale DUVRI dovrà essere restituito, debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Revisore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri per la sicurezza che il Revisore dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal Beneficiario, non possono essere soggetti al ribasso.

Art. 21 Codice di comportamento e prevenzione della corruzione

Il Revisore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014 pubblicato nel sito dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.unipd.it/codici-condotta-disciplina>
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016 – 2018.

Il revisore, con la sottoscrizione del contratto, attesterà, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

Art. 22 Spese contrattuali

Sono a carico del Revisore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 23 Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al Revisore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

Per tutte le controversie insorte tra Beneficiario e Revisore, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 24 Normativa richiamata

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.

Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano, inoltre, le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:

- Normativa comunitaria relativa al Programma che finanzia lo specifico progetto
- D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;
- Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa sulla Privacy.

In caso di contrasto, tra le clausole delle presenti Condizioni Generali e quelle particolari previste nella Documentazione di Gara/Procedura, prevarranno le clausole previste nella Documentazione particolare di Gara/Procedura.